

**IN BREVE n. 43-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

| <b>TASSO DI RIFERIMENTO</b><br>determinato dalla Banca d'Italia<br>ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998<br>dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea |            |                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>dal</b>                                                                                                                                                                    | <b>al</b>  | <b>tasso di riferimento</b> | <b>Provvedimento Banca d'Italia</b>                    |
| 28.12.1998                                                                                                                                                                    | 13.04.1999 | 3%                          | 23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998   |
| 14.04.1999                                                                                                                                                                    | 09.11.1999 | 2,5%                        | 12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999        |
| 10.11.1999                                                                                                                                                                    | 08.02.2000 | 3%                          | 6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999    |
| 09.02.2000                                                                                                                                                                    | 21.03.2000 | 3,25%                       | 4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000      |
| 22.03.2000                                                                                                                                                                    | 03.05.2000 | 3,50%                       | 18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000          |
| 04.05.2000                                                                                                                                                                    | 14.06.2000 | 3,75%                       | 28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000        |
| 15.06.2000                                                                                                                                                                    | 05.09.2000 | 4,25%                       | 10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000       |
| 06.09.2000                                                                                                                                                                    | 10.10.2000 | 4,50%                       | 1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000   |
| 11.10.2000                                                                                                                                                                    | 14.05.2001 | 4,75%                       | 6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000      |
| 15.05.2001                                                                                                                                                                    | 04.09.2001 | 4,50%                       | 10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001       |
| 05.09.2001                                                                                                                                                                    | 18.09.2001 | 4,25%                       | 30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001     |
| 19.09.2001                                                                                                                                                                    | 13.11.2001 | 3,75%                       | 17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001 |
| 14.11.2001                                                                                                                                                                    | 10.12.2002 | 3,25%                       | 9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001    |
| 11.12.2002                                                                                                                                                                    | 11.03.2003 | 2,75%                       | 6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002    |
| 12.03.2003                                                                                                                                                                    | 08.06.2003 | 2,50%                       | 7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003           |
| 09.06.2003                                                                                                                                                                    | 05.12.2005 | 2,0%                        | 6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003         |
| <b>dal</b>                                                                                                                                                                    | <b>al</b>  | <b>tasso di riferimento</b> | <b>Provvedimento Banca Centrale Europea</b>            |
| 06.12.2005                                                                                                                                                                    | 07.03.2006 | 2,25%                       | 1 dicembre 2005                                        |
| 08.03.2006                                                                                                                                                                    | 14.06.2006 | 2,50%                       | 2 marzo 2006                                           |
| 15.06.2006                                                                                                                                                                    | 08.08.2006 | 2,75%                       | 9 giugno 2006                                          |
| 09.08.2006                                                                                                                                                                    | 10.10.2006 | 3,00%                       | 3 agosto 2006                                          |
| 11.10.2006                                                                                                                                                                    | 12.12.2006 | 3,25%                       | 5 ottobre 2006                                         |
| 13.12.2006                                                                                                                                                                    | 13.03.2007 | 3,50%                       | 7 dicembre 2006                                        |
| 14.03.2007                                                                                                                                                                    | 12.06.2007 | 3,75%                       | 8 marzo 2007                                           |
| 13.06.2007                                                                                                                                                                    | 08.07.2008 | 4,00%                       | 6 giugno 2007                                          |
| 09.07.2008                                                                                                                                                                    | 14.10.2008 | 4,25%                       | 3 luglio 2008                                          |
| 15.10.2008                                                                                                                                                                    |            | 3,75%                       | 8 ottobre 2008                                         |

## **CONTRATTO OSPEDALIERI**

Venerdì 17 ottobre 2008 è stato definitivamente firmato all'Aran il Contratto Nazionale dei Dirigenti Medici e Veterinari (biennio economico 2006-2007 e quadriennio normativo 2006-2009) e quindi è giuridicamente valido dal 18 ottobre 2008. Hanno aderito con -firma tecnica-, per non restare esclusi dalle trattative successive, anche l'Aaroi e la Fp Cgil Medici.

| AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-07<br>STIPENDIO TABELLARE |                       |                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| dal 1 gennaio 2006<br>al 31 gennaio 2007                    | + 17,70 lordi mensili | stipendio tabellare annuo lordo € 40.261,10 |
| dal 1 febbraio 2007                                         | + 149 lordi mensili   | stipendio tabellare annuo lordo € 41.968,00 |

| AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-07<br>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA<br>DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO ESCLUSIVO |                                                                                      |                  |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | Retribuzione di posizione<br>minima contrattuale<br>unificata al 31 dicembre<br>2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di<br>posizione minima<br>contrattuale unificata<br>dal 1 gennaio 2007 |
| Dirigente incarico<br>struttura complessa: area<br>chirurgica                                                                 | 10.655,43                                                                            | 2.890,65         | 13.546,08                                                                                 |
| Dirigente incarico<br>struttura complessa: area<br>medicina                                                                   | 9.250,88                                                                             | 2.890,65         | 12.141,53                                                                                 |
| Dirigente incarico<br>struttura complessa: area<br>territorio                                                                 | 8.557,93                                                                             | 2.890,65         | 11.448,58                                                                                 |
| Dirigente incarico<br>struttura semplice o ex<br>modulo funzionale DPR<br>384/1990                                            | 6.807,08                                                                             | 1.846,66         | 8.653,74                                                                                  |
| Dirigente incarico lett. c)<br>art. 27 CCNL 8 giugno<br>2000                                                                  | 3.446,04                                                                             | 789,49           | 4.235,53                                                                                  |
| Dirigente equiparato                                                                                                          | 2.374,32                                                                             | 789,49           | 3.163,81                                                                                  |
| Dirigente < 5 anni                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                      |

| AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-07<br>esclusa vacanza contrattuale |                       |           |        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------------------------|
|                                                                      | Aumento mensile lordo |           |        | Arretrati<br>maturati a fine ottobre |
|                                                                      | tabellare             | posizione | totale |                                      |
| Dirigente < 5 anni                                                   | 149,00                | 0,00      | 149,00 | 3.278,00                             |
| Dirigente equiparato                                                 | 149,00                | 65,70     | 214,79 | 4.725,38                             |
| Incarico lett. C) art.27 Ccni 8 giugno 2000                          | 149,00                | 65,79     | 214,79 | 4.725,38                             |
| Incarico struttura semplice o ex modulo<br>funzionale dpr 384/90     | 149,00                | 153,88    | 302,88 | 6.663,36                             |
| Incarico struttura complessa                                         | 149,00                | 240,88    | 389,88 | 8.577,36                             |

## **INCENTIVI ALL'ESODO A TASSAZIONE SEPARATA**

Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, a titolo di incentivo all'esodo costituiscono reddito imponibile soggetto a tassazione separata dal momento che quelle somme integrano una vera e propria controprestazione del datore di lavoro per agevolare la risoluzione consensuale anticipata del rapporto, escludendosi pertanto che l'erogazione sia effettuata per mera liberalità o che a essa possa attribuirsi natura risarcitoria o di sussidio occasionale.

*Cassazione, sentenza n. 24089 del 25 settembre 2008*

## **SPECIALIZZANDI - NON ALLA TRATTENUTA DEL 24,72% NELLA GESTIONE SEPARATA INPS**

I medici in formazione specialistica iscritti alla gestione separata INPS debbono scontare l'aliquota contributiva massima, secondo le indicazioni del ministero del Lavoro, anche se iscritti obbligatoriamente al Fondo di previdenza generale dell'ENPAM. Le associazioni degli specializzandi, Sims e Federspecializzandi, fanno sapere di aver dato mandato ai propri legali di presentare ricorsi contro le università che applicheranno l'aliquota massima «in assenza di eventuale comunicazione ufficiale proveniente dal Miur».

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO n. 13023 del 10.09.2008 (documento 137bis)**

**Vedi anche BREVIA n. 40**

## **OCSE - CRESCE LA DISEGUAGLIANZA**

Da uno studio OCSE in Italia nell'ultimo decennio sono cresciute disuguaglianza e povertà.

Tra i 30 paesi più industrializzati l'Italia ha il sesto maggior gap tra ricchi e poveri e il divario è aumentato anche rispetto alla classe media. Inoltre è minore la mobilità sociale: la povertà, come la ricchezza vengono trasmessi da una generazione all'altra

## **PARAFARMACI SENZA SCONTO IRPEF**

La detrazione per l'acquisto di medicinali è vincolata alla evidenziazione della natura del prodotto nello scontrino fiscale. In questo senso la dizione -parafarmaco- esclude lo sconto del 19% a prescindere da ulteriori valutazioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n.396 del 22.10.2008 (documento 143)**

## **SCONTI IRPEF PER NON AUTOSUFFICIENTI**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008, ha affermato che lo sconto Irpef del 19% sui costi sostenuti per l'assistenza fornita a persone non autonome (c.d. bonus

badanti) è riconosciuta anche se la prestazione è fornita in istituti di cura, purchè i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n.397 del 22.10.2008 (documento 144)**

### **FUNZIONE PUBBLICA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE e ADDIO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI ALTRI 2 ANNI DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10/2008, fornisce alcune indirizzi interpretativi all'art. 72 della Legge n. 133/2008 di conversione al Decreto Legge n. 112/08, che, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle PA nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, introduce il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, in particolare la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che avviano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

In particolare per il trattenimento in servizio oltre il 65esimo anno di età:

*L'art. 16 comma 1 del citato decreto, come modificato, prevede: "È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."*

Mentre secondo la disciplina previgente, in caso di domanda, l'amministrazione non era titolare di discrezionalità nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo regime l'istanza di trattenimento è soggetta ora a valutazione discrezionale e quindi può non essere accolta dal datore di lavoro.

In fase transitoria (comma 8 dell'art. 72 della legge 133/2008), è previsto che anche coloro che compiranno il limite massimo di età entro il 27 dicembre 2009 e che non hanno provveduto alla presentazione della stessa rispettando il termine dei 12 mesi possano presentare la domanda di trattenimento entro il termine del 27 dicembre 2008. Tuttavia se la decorrenza del trattenimento è precedente al 31 dicembre 2008, l'istanza deve essere accolta obbligatoriamente: infatti, trova applicazione il regime dell'articolo 16, comma 1 del dlgs 503/1992 antecedente alla novellazione. Al contrario, se la decorrenza del trattenimento è successiva al 31 dicembre 2008, opera il nuovo regime normativo e la domanda di trattenimento può anche essere respinta o accolta per un periodo inferiore al biennio.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA circ. n.10 del 20.10.08 (documento 145)**

#### **IN PRECEDENZA:**

- **Circolare n.8/08 - Ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112/08**  
Ulteriori chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  
**Registrata alla Corte dei conti in data 19 settembre 2008, Registro n. 10, foglio n. 40**  
5 settembre 2008
- **Circolare n.7/08 in merito all'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112/08**  
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

### **MEDICI COMPETENTI - ASSUNZIONI**

La nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria non è un atto discrezionale, ma un obbligo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assolvere. Infatti, con tale nomina viene perseguito l'interesse, di rilevanza costituzionale, di tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Per queste finalità perseguite, la nomina del citato medico è prevalente a qualsiasi altra disposizione che ne può impedire l'esecuzione, incluso il divieto ad assumere imposto nel decreto legge n. 112/2008 per quelle amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità (Dipartimento della Funzione Pubblica Uppa parere 52/2008).

**IN ALLEGATO A PARTE - UPPA parere n.52 del 29.09.08 (documento 146)**

### **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**

Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 25509 del 22 ottobre 2008) l'indennità di accompagnamento non spetta se la situazione pur grave (nella fattispecie ammalato di cancro sottoposto a chemioterapia devastante) è solo transitoria.

In precedenza invece era stato riconosciuto che l'indennità di accompagnamento spettava ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un'inabilità totale e che, in aggiunta, si trovassero nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognassero di un'assistenza continua».

Non solo. Il beneficio era stato concesso «anche in caso di ricovero nonostante la previsione contraria contenuta nell'articolo 1 della legge n. 18 dell'80, ma sempre che la parte interessata dimostrasse che le prestazioni assicurate dell'ospedale non esaurivano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana».

### **RITORNA L'ORA SOLARE**

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre in Italia si sono spostate le lancette degli orologi un ora indietro per passare dopo 7 mesi di ora legale all'ora solare. Durante i 7 mesi di ora legale, dal 30 marzo al 26 ottobre 2008, grazie proprio a quell'ora di luce in più al giorno che permette di ritardare l'utilizzo della luce artificiale, sono stati risparmiati in totale 646.2 milioni di kilowattora, un valore pari alla metà dei consumi domestici annui di Bologna e della sua intera provincia.